INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 33

Modifiche all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere a) e b)

sono sostituite dalla seguente: "a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonche' agli eventuali passeggeri";

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purche' dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma". Le disposizioni di cui all'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 31 dicembre 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi nel settore dei trasporti
Estremi	Legge 7 dicembre 1999, n. 472
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-nel-settore-dei-trasporti-1999/art-33-modifiche-all-articolo-171-del-decreto-legislativo-30-aprile-1992-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it